

Tajana Marco
commercialista
revisore contabile

Barlocco Marco
commercialista
revisore contabile

Galluccio Francesco
commercialista
revisore contabile

20025 Legnano (MI)
Via XX Settembre, 34

20122 Milano
Viale Bianca Maria, 3

Tel 0331595613
Fax 0331595713
studio@tbgstudio.it

CF 10168770963
PI 10168770963



Gentili clienti,
nell'ottica di fornire un supporto utile per affrontare al meglio questa complessa situazione, condividiamo con voi tutti una prima analisi, **effettuata dall'ODCEC di Mantova**, della moratoria di cui all'art. 56 del DL 17.3.2020 nonché la modulistica da utilizzare per beneficiare di tutte le potenzialità previste dalla norma.

In breve:

- a) La moratoria di cui all'art. 56 può essere richiesta solo dalle PMI;
- b) La moratoria riferita ad aperture di credito a revoca, a prestiti non rateali, a mutui e altri finanziamenti a rimborso rateale ivi compresi i leasing prevista all'art. 56, non è subordinata ad alcun parere deliberante da parte degli istituti di credito. È sufficiente presentare solo la richiesta.

Con tale provvedimento viene praticamente superato il precedente accordo tra ABI ed imprese del febbraio scorso che, alla luce di questa speciale norma, risulta essere penalizzante rispetto a ciò che invece prevede l'art. 56 supportato dalle direttive della Commissione Europea e dalle garanzie di Stato;

- c) La domanda di moratoria deve essere formulata non attenendosi alla modulistica ABI (che fa riferimento al precedente accordo) bensì alle autocertificazioni qui allegata in formato editabile;
- d) La moratoria non genera nuovi o maggiori oneri per le banche (rispetta quindi il principio della neutralità attuariale) e riguarda crediti non deteriorati e non determina un automatico cambiamento della classificazione per qualità creditizia delle esposizioni oggetto delle operazioni di moratoria, salvo casi specifici gravi;

e) La moratoria è un vero e proprio stand still (divieto di revoca) dei finanziamenti a breve termine in essere al 29 Febbraio 2020 o se superiori alla data di pubblicazione del Decreto Legge e quindi 17 Marzo 2020, volta ad aiutare le microimprese e le piccole e medie imprese;

f) La moratoria si estende fino al 30 settembre 2020.

Al fine di evitare di incorrere nel meno vantaggioso accordo ABI/Imprese, è fortemente consigliato utilizzare i fac-simile di cui al seguente <https://www.tbgstudio.it/documents/FAC%20SIMILE%20DICHIARAZIONE%20SOSTITUTIVA%20ATTO%20NOTORIETA.docx> e, per superare una possibile crisi di liquidità da parte delle imprese, è opportuno richiedere l'applicazione integrale di tutti e tre i punti previsti nell'art. 56 (vedi lettere a, b e c del comma 2) per evitare -da parte degli istituti finanziari- interpretazioni parziali e non cautelative a scapito delle imprese che assistiamo.

Per affrontare compiutamente la normativa, consigliamo la lettura – oltre ovviamente del più volte citato art. 56 del DL 18/2020 – della relazione illustrativa consultabile al seguente link <https://www.tbgstudio.it/documents/Relazione%20illustrativa%20ad%20art.%2056.pdf> riferita a tale articolo oltre al manuale "Guida dell'utente" al quale attenersi per i gruppi societari.

Si precisa infine che la platea dei beneficiari viene delineata con riferimento alla definizione europea di microimprese e piccole e medie imprese.

Cordiali saluti

TBG STUDIO